MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO E PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE

Art. 5

Maggiorazione degli assegni familiari

I soggetti che per legge corrispondono gli assegni familiari provvedono immediatamente ad avviare gli occorrenti adempimenti al fine di assicurare la puntuale erogazione della maggiorazione degli assegni familiari di cui al comma successivo. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 luglio 1983, ai lavoratori dipendenti e' corrisposta con le modalita' previste dal testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, una maggiorazione degli assegni familiari esclusivamente per i figli ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, a carico di eta' inferiore ai 18 anni compiuti, in misura modulata in relazione al reddito familiare ed al numero degli stessi figli ed equiparati minori secondo la tabella allegata al presente decreto. La maggiorazione di cui al comma precedente e' corrisposta anche ai lavoratori che fruiscono delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente e ai lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi che fruiscano delle maggiorazioni previste per carichi familiari. La stessa maggiorazione spetta altresi' ai titolari delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonche' ai titolari di pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero. Con effetto dal 1 luglio 1983, e con l'osservanza delle condizioni e delle misure previste dal precedente secondo comma, la maggiorazione e' corrisposta al personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza nonche' ai dipendenti e pensionati degli enti pubblici, anche non territoriali, aventi titolo alle quote di aggiunta di famiglia secondo la stessa disciplina prevista per il personale statale. La maggiorazione di cui ai commi precedenti non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Versione in vigore dal 31 marzo 1983, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione

Estremi	Decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-per-il-contenimento-del-costo-del-lavoro-e-per-favorire-l/art-5-maggiorazione-degli-assegni-familiari

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it